

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 2591

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **COGGIOLA, PIERACCINI, AMENDOLA PIETRO,  
RONZA, ROSINI, GUGGENBERG**

*Annunziata il 4 dicembre 1956*

**Rivalutazione dei titoli emessi o garantiti dallo Stato,  
e dei Buoni fruttiferi postali, in base all'indice del costo della vita**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È un fatto incontestato che il risparmio costituisce la fondamentale se non l'unica base di ogni sviluppo economico, tecnico e sociale perché non si può concepire una espansione economica né pensare all'assorbimento della disoccupazione, richiedenti naturalmente disponibilità di ingenti capitali, senza ricorrere al risparmiatore, il quale è tanto più disposto e invogliato a rinunciare a vantaggi presenti quanto più ha la sicurezza che il suo sacrificio o la sua rinuncia non saranno resi vani da una eventuale instabilità monetaria.

I più svariati allettamenti al sottoscrittore, fino ad ora adottati, che vanno dal sorteggio dei premi a interessi notevolmente differenti ed anche ad alti saggi, non possono più rappresentare garanzie serie e sicure per il risparmiatore.

Un'altra via deve essere percorsa, un altro mezzo ricercato al fine di restituire al risparmiatore, al termine dell'impegno intervenuto fra di lui e lo Stato debitore, quanto effettivamente lo Stato ha ottenuto del risparmiatore.

Occorre cioè che lo Stato faccia onore alla propria firma e non solo nella forma.

Risalgono anche a epoche remote le garanzie che si ricercarono e applicarono a tutela dei risparmiatori assicurando di volta in volta il valore dei titoli emessi con l'anco-

rarli a prezzi di prodotti (come il grano), al valore dei terreni, all'oro, alla partecipazione oltre ai normali interessi, agli utili netti di società emittenti per giungere fino ai due ultimi prestiti francesi, ancorato il primo (1952) all'oro e il secondo (1956) a un indice derivante dal movimento registrato in Borsa di un notevole numero di titoli azionari e di altri titoli a reddito fisso ed obbligazioni calcolato dall'Istituto di Statistica francese.

Sarebbe fuori luogo porre in questa occasione il problema della cadenza dei Buoni del Tesoro novennali dei prossimi anni, quando cioè si avrà da parte dei sottoscrittori la conoscenza esatta e la prova di quanto essi hanno in effetto perduto nei nove anni decorrenti tra la sottoscrizione e il giorno delle operazioni di rinnovo, rimborso o consolidamento, che come è noto, ammontano a 314 miliardi di Buoni del Tesoro nel 1959 e negli anni seguenti, fino al 1965 per un importo oscillante tra i 120 e i 230 miliardi, ad eccezione del 1963, anno in cui scade il Prestito Trieste ammontante a 32 miliardi.

Ma non sarà inutile ricordare come e quanto sia necessario ed indispensabile che anche per l'avvenire lo Stato riscuota la fiducia dei risparmiatori anche in previsione di quell'epoca non lontana in cui dovrà avere luogo il rimborso o il consolidamento dei titoli a cui sopra si è accennato.

Lo stesso ragionamento vale anche per quanto si riferisce ai Buoni postali fruttiferi che possono considerarsi, come i Buoni del Tesoro novennali, titoli a lunga scadenza ed il cui ammontare attualmente è di circa 1.200 miliardi mentre la media delle emissioni in questi ultimissimi anni, decurtata dei rimborsi, oscilla sui 100 miliardi annui, così come per i titoli garantiti dallo Stato ammontanti a circa 350-400 miliardi.

\* \* \*

In via esemplificativa si trascrivono i dati relativi alla emissione dei Buoni del Tesoro novennali, dei Buoni postali fruttiferi del quinquennio 1950-1955 e gli indici del costo della vita nello stesso periodo.

EMISSIONE DI BUONI NOVENNALI TESORO  
5 PER CENTO NEGLI ANNI 1950-1955

Anno	Ammontare in miliardi
1950	314
1951	116
1952	147
1953	217
1954	192
1955	229

ed emissione nel 1954 del Prestito « Trieste » per 32 miliardi.

EMISSIONE BUONI POSTALI FRUTTIFERI  
NEGLI ANNI 1950-1955

Anno	Ammontare in miliardi
1950	205
1951	195
1952	237
1953	261
1954	209
1955	206

INDICE NAZIONALE DEL COSTO DELLA VITA  
DETERMINATO DALL'ISTITUTO CENTRALE  
DI STATISTICA

(1938 = 1)

1950	48,49
1951	53,20
1952	55,46
1953	56,54
1954	58,06
1955	59,69
1956 (ottobre)	62,70

È facile dedurre da questi dati quale sia già attualmente la perdita della capacità di

acquisto delle somme sottoscritte in rapporto all'indice generale del costo della vita e quale sarà presumibilmente al momento delle relative scadenze.

Ora è cosa nota che la maggioranza dei titoli di Stato è in possesso di privati e piccoli risparmiatori, mentre si può affermare che la totalità dei Buoni postali fruttiferi è posseduta esclusivamente dalle categorie più umili dei risparmiatori.

Non si ritiene inutile ricordare che i sottoscrittori dei titoli di Stato sono coloro che più gravemente e ingiustamente nel passato hanno sofferto e perduto in seguito alla svalutazione della moneta.

La finalità della presente proposta di legge è quella di tutelare per l'avvenire i legittimi diritti e le aspettative di quanti hanno dimostrato e dimostreranno di avere fiducia nello Stato.

Fra i vari sistemi di garanzia ai sottoscrittori si indica, nella proposta di legge, quella di ancorare i titoli emessi o garantiti dallo Stato ed i Buoni postali fruttiferi all'indice medio del costo generale della vita calcolato ogni anno dall'Istituto centrale di statistica, così come si è ritenuto da parte dei proponenti di stabilire in tre anni, tra sottoscrizione e rimborso o scadenza, il periodo minimo necessario perché la disposizione debba essere applicata tanto per i titoli emessi o garantiti dallo Stato quanto per i Buoni postali fruttiferi.

Le oscillazioni, dopo tale periodo triennale, che non superino il 5 per cento dell'indice del costo della vita non dovranno determinare la revisione di cui sopra del valore dei titoli o dei Buoni postali fruttiferi, ritenendosi che uno spostamento inferiore non possa dare luogo ad una perdita che debba essere considerata risarcibile.

Con l'articolo 2 viene demandato al Ministero del tesoro di adottare i provvedimenti per disciplinare le modalità di applicazione della legge.

Infine si ha ragione di ritenere che questa proposta di legge, potrà favorire le stesse finalità del piano Vanoni per la piena occupazione, darà allo Stato la possibilità di reperire i capitali che gli necessitano per gli investimenti, potrà avere una benefica influenza nella diminuzione del costo del denaro e potrà anche conseguire, con la tutela del risparmiatore, una funzione moralizzatrice nel campo finanziario di tutta la Nazione, concorrendo fra l'altro ad arrestare o perlomeno ad attenuare l'evasione di capitali nazionali verso altre aree monetarie ritenute più sicure.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

I titoli emessi o garantiti dallo Stato posteriormente alla entrata in vigore della presente legge, il cui rimborso o scadenza sono previsti o avvengono dopo un periodo superiore ai tre anni dalla sottoscrizione o emissione, sono rivalutati all'atto del rimborso in base al rapporto fra l'indice del costo della vita indicato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno della emissione o sottoscrizione dei titoli stessi e l'indice del costo della vita dell'anno precedente alla scadenza o al rimborso quando questa differenza superi il 5 per cento (cinque per cento).

La stessa norma si applica anche per i Buoni postali fruttiferi, emessi successivamente alla presente legge.

### ART. 2.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad emanare le disposizioni per disciplinare le modalità di applicazione della presente legge.